

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI MODENA  
(ESCLUSO IL COMUNE DI CARPI) AL CONTRATTO NAZIONALE PANETTIERI  
STIPULATO IL 26 LUGLIO 1956

o o o

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1957

TRA

L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE GRUPPO PANIFICATORI della Provincia di Modena rappresentata dai Sigg. Borelli Cav. Alberto, Gazzotti Dario, Morandi Umberto e Bugoni Ettore, assistiti dal Sig. Rebuttini Cav. Dante dell'Associazione Provinciale dei Commercianti

E

La LEGA LAVORANTI PANETTIERI aderente alla Federazione Provinciale dell'Alimentazione della C.C.d.L. di Modena rappresentata dai Sigg. Vincenzi Giovanni e Zambelli Giuseppe assistiti dal Sig. Dini Romolo della C.C.d.L.

E'

stato stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale del 26 luglio 1956 ai termini dell'art. 30 del Contratto stesso, o da valere per la Provincia di Modena, escluso il Comune di Carpi; esso entrerà in vigore il 1° marzo 1957

APPRENDISTATO.

Art. 1°) Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra viene fissato in numero di 1 (uno) ogni 5 (cinque) operai dipendenti.

RETRIBUZIONI.

Art. 2°) Ai termini dell'art. 9 del Contratto Nazionale la retribuzione sarà corrisposta con il sistema a quintalato, il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in Kg. 100.

Le tariffe di retribuzione vengono fissate come segue per ogni quintale di farina lavorata.

<u>PANE COMUNE</u> Confezionato in pezzatura da gr. 100 e oltre	£. 1.543 Q. le
Confezionato in pezzatura inferiore ai gr. 100	" 1.803 "
a grano escluso l'impasto sino a gr. 250	" 1.603 "
<u>PANE CONDITO DI QUALSIASI FORMA</u>	
Confezionato sino a gr. 70	" 2.203 "
Confezionato oltre i gr. 70	" 2.103 "
<u>PANE PER FORNITURE MILITARI</u>	
Comunque confezionato da gr. 200 ed oltre	" 1.453 "

COTTURA PANE PER CONTO TERZI

Pane, padellami, dolci ecc.

Il 50% di quanto percepito come tariffa dal panificatore.

GRISSINI E PANETTONI

£. 6.403 Q.le

GNOCCHI INGRASSATI

" 5.403 "

FESTIVITA' NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Art.3°) Ad integrazione di quanto contenuto nell'art.14 del Contratto Nazionale di Lavoro, le Festività Nazionali ed Infrasettimanali, per le quali dovrà essere corrisposta la retribuzione normale maggiorata del 100%, sono le seguenti:

FESTIVITA' NAZIONALI

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

- 1) 25 APRILE
- 2) 1° MAGGIO
- 3) 2 GIUGNO
- 4) 4 NOVEMBRE

- 1) 1° GENNAIO Capo d'Anno
- 2) 6 GENNAIO Epifania
- 3) 19 MARZO S.Giuseppe
- 4) Lunedì di Pasqua
- 5) Ascensione
- 6) Corpus Domini
- 7) 28 GIUGNO SS.Pietro e Paolo
- 8) 15 AGOSTO Ferragosto
- 9) 1° NOVEMBRE Ognissanti
- 10) 8 DICEMBRE Immacolata Concezione
- 11) 25 DICEMBRE SS.Natale
- 12) 26 DICEMBRE S.Stefano
- 13) IL SANTO PATRONO della località nella quale prestano la loro attività i panettieri.

INDUMENTI DI LAVORO

Art.4°) - Ai lavoratori i quali prestano la loro attività, nei forni, saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:

- 2 paia di calzoni, uno lungo ed uno corto
- 2 canottiere di lana
- 1 grembiule

Gli stessi saranno consegnati in uso ai lavoratori all'atto dell'entrata in vigore del presente Contratto e sostituiti dopo un anno dalla data della loro consegna al lavoratore fisso nel forno.

Ai lavoratori turnisti, in considerazione dell'impossibilità pratica della assegnazione degli indumenti di cui sopra, si stabilisce di concordare la



la corresponsione della somma di L.20 ( venti ) giornaliera.

ART.5°) - Il presente accordo alla data di entrata in vigore abroga tutti i precedenti accordi collettivi stipulati per la Provincia di Modena e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole, salvo le condizioni di miglior favore.

ART. 6°) - Il presente accordo entra in vigore il 1°/3/1957 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora una delle parti contraenti non ne abbia data disdetta a mezzo lettera R.R.almeno tre mesi prima della sua scadenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1 - L'Associazione dei Panificatori e quelle dei Lavoratori Panettieri ai sensi dell'ultimo comma dell'art.9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, invitano i datori di lavoro, che partecipano alla lavorazione della squadra, ad usufruire, nei limiti del possibile, del riposo settimanale anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.

2 - In deroga a quanto previsto dall'art.2 del presente Contratto Integrativo Provinciale ed in considerazione della particolare gravità del problema della disoccupazione, le Parti convengono in via provvisoria e sino alla disdetta da parte di una delle Organizzazioni firmatarie, che il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente sia fissato nella misura di Kg.70.

3 - Per il calcolo delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori nelle festività infrasettimanali e nazionali, si prenderà come base la retribuzione della media percepita nella settimana in cui cade la festività.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti  
GRUPPO PANIFICATORE

PER LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO  
LEGA LAVORANTI PANETTIERI